SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1752)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri
(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro dell'Interno
(SCALFARO)

col Ministro delle Finanze
(VISENTINI)

col Ministro del Tesoro
(GORIA)

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica
(ROMITA)

col Ministro dei Trasporti
(SIGNORILE)

col Ministro del Commercio con l'Estero
(CAPRIA)

col Ministro della Marina Mercantile
(CARTA)

e col Ministro delle Partecipazioni Statali
(DARIDA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1986

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data

---

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1650)

(Porti - Trattati e accordi internazionali)

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo italo-austriaco per l'utilizzo del porto di Trieste, firmato il 4 ottobre 1985, si ricollega nelle finalità agli analoghi Accordi del 14 maggio 1934 e del 22 ottobre 1955, dei quali costituisce in sostanza un adattamento alla situazione attuale, e trova, come i precedenti, il suo fondamento nella tradizionale funzione dello scalo giuliano di principale punto di approvvigionamento dell'Austria.

Il testo prevede anzitutto (articolo 1, paragrafo 3) l'esonero per il petrolio di proprietà austriaca immesso nell'oleodotto Trieste-Ingolstadt dall'obbligo di costituire scorte minime di riserva, obbligo che, introdotto con la legge 10 febbraio 1981, n. 22, traducendosi in un immobilizzo non indifferente di capitali, aveva sempre provocato le più vive rimostranze del Governo austriaco. Seguono poi due articoli riguardanti l'imposizione fiscale sulle merci austriache in transito attraverso il porto: la tassa erariale sulle merci sbarcate ed imbarcate (prevista dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, e successive modificazioni ed integrazioni) viene ridotta in misura proporzionata all'aumento del traffico di merci austriache, partendo da un minimo del 20 per cento fino ad un massimo dell'80 per cento, nell'intento di indurre con tale agevolazione gli operatori austriaci ad utilizzare maggiormente la rotta triestina a preferenza di altri itinerari stranieri (articolo 3). Per il petrolio, il cui fabbisogno per l'Austria non varia sensibilmente, la riduzione di tale tassa è fissata nella misura dell'80 per cento. Immutata rimane invece la tassa portuale prevista dal capo III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni, salvo in caso di eventuali futuri aumenti (articolo 2). Viene poi ribadita la collaborazione fra le due Autorità ferroviarie prevista dall'Accordo del 1955 per la promozione del traffico di merci attraverso Trieste e si fa stato della disponibilità austriaca a concedere un contingente straordinario di licenze per i trasporti merci su strada da e per Trieste (articolo 4). Seguono due articoli con i quali le Autorità austriache si impegnano a condurre un'opera di sensibilizzazione degli ambienti economici pubblici e privati volta ad incentivare l'utilizzo dello scalo giuliano e ad incoraggiare gli investimenti da parte di organizzazioni economiche e di imprese austriache nel porto, sia nel settore delle infrastrutture, sia sotto forma di insediamenti industriali. L'articolo 7, infine, istituisce una Commissione mista che si riunirà una volta all'anno per esaminare i progressi compiuti verso il raggiungimento dell'obiettivo di un maggior utilizzo del porto di Trieste, nonchè le altre questioni collegate all'applicazione delle disposizioni di questo e del precedente Accordo del 1955.

L'Accordo è stato accolto con soddisfazione da parte degli ambienti economici di Trieste, che vedono in esso un ulteriore passo per il rilancio dell'attività portuale, elemento di importanza fondamentale per l'intera economia triestina. Da un punto di vista più generale, si osserva che esso è espressione di un nuovo clima nelle relazioni italo-austriache in quanto, mettendo termine ad una annosa controversia ripetutamente posta all'attenzione del Governo italiano da parte del Governo austriaco, riguardante il trattamento del petrolio in transito attraverso l'oleodotto, pone le basi per una feconda collaborazione fra i due Paesi che si rifletterà positivamente sui reciproci rapporti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per la utilizzazione del porto di Trieste, firmato a Trieste il 4 ottobre 1985, con scambio di lettere effettuato a Trieste in pari data.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 dell'Accordo.

Art. 3.

1. Alle minori entrate erariali, derivanti dall'applicazione della presente legge, valutate in lire 600 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1986-88 al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Oneri derivanti dalle minori entrate in dipendenza dell'Accordo italo-austriaco sul porto di Trieste».

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

A C C O R D O

FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA PER LA UTILIZZAZIONE DEL PORTO DI TRIESTE

La Repubblica Italiana e la Repubblica d'Austria ,

- animate dal desiderio di facilitare e sviluppare l'utilizza - zione del porto di Trieste da parte dell' Austria ed in considerazione dell'importanza del porto di Trieste per l'approvvigionamento dell' Austria ;

- tenuto conto della necessità di integrare le disposizioni con - tenute nella Convenzione italo-austriaca per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste del 14 maggio 1934 e quelle contenute nell'Accordo tra l' Italia e l'Austria per l'utilizzazione del porto di Trieste del 22 ottobre 1955 ;

hanno convenuto quanto segue :

ARTICOLO 1

libero transito

1. E' garantito il libero transito attraverso il porto di Trieste di tutte le merci destinate all'Austria o da essa provenienti, fatte salve le disposizioni afferenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, della sicurezza e della salute pubblica.
2. Le concessioni necessarie per il libero transito attraverso il porto di Trieste degli olii minerali e dei loro derivati sono rilasciate per la maggior durata consentita e nei tempi più favorevoli legalmente possibili.

3. Per i depositi di olii minerali destinati ad alimentare il rifornimento dell'Austria, nei limiti in cui assolvono a tale compito, è accordata l'esenzione dall'obbligo di costituire scorte minime di riserva.

4. Il Governo italiano prenderà le misure opportune per facilitare, nel rispetto della normativa vigente, le operazioni doganali per gli olii minerali ed i loro derivati, destinati all'Austria attraverso il porto di Trieste.

ARTICOLO 2

Tassazione degli olii minerali e dei loro derivati

Gli olii minerali ed i loro derivati destinati all'Austria attraverso il porto di Trieste sono soggetti al pagamento di un quinto della tassa erariale e di due terzi della tassa portuale in quel momento vigenti per le merci sbarcate, fermo restando che l'imposizione minima della tassa portuale non sarà inferiore a 180 lire per tonnellata.

ARTICOLO 3

Tassazione sulle merci diverse dagli olii minerali e dai loro derivati.

1. Le merci austriache o le merci destinate all'Austria diverse dagli olii minerali e dai loro derivati sono assoggettate al pagamento della tassa erariale sulle merci sbarcate previsto dalle relative disposizioni di legge italiane nella misura dell'80 per cento.

2. Quando viene riscontrato un aumento del 5 per cento del volume di traffico di tali merci rispetto all'anno 1984 si procede ad un'ulteriore diminuzione, pari all'1 per cento, dell'ammontare della tassa erariale sulle merci sbarcate. L'aliquota complessiva di diminuzione non può comunque superare l'80 per cento dell'aliquota normale della tassa erariale.

3. La misura della tassa, quale indicata al secondo comma del presente articolo in relazione al I° comma dello stesso articolo, per l'anno successivo viene fissata dalla Commissione Mista, istituita dall'articolo 7 del presente Accordo.

ARTICOLO 4

Traffico ferroviario e stradale

1. Le F.S. e le ÖBB approfondiscono la collaborazione, prevista dall' Accordo del 22 ottobre 1955, per dare ulteriore incremento al volume delle merci in transito.
2. Entrambe le Parti si adoperano inoltre affinche' da parte delle F.S. e delle ÖBB vengano adottate anche nei settori tecnico ed operativo misure per la promozione del traffico di merci attraverso il porto di Trieste.
3. Come misura atta a promuovere in maniera particolare il porto di Trieste l'Austria è disposta, nell'ambito di un nuovo regolamento della procedura di autorizzazione per i trasporti merci su strada, a concedere un proprio contingente di licenze singole per Trieste.

ARTICOLO 5

Maggiore utilizzazione del porto di Trieste

1. Le due Parti contraenti si impegnano a favorire la collaborazione tra la Camera Federale per l'Economia austriaca, la Camera di Commercio di Trieste e l'Ente Autonomo del Porto di Trieste, nell'ambito del Comitato di contatto marittimo portuale tra Trieste e l'Austria, in vista di promuovere una maggiore utilizzazione del porto di Trieste da parte delle imprese austriache.
2. A tal fine, le competenti Autorità austriache svolgono anche ogni opportuna azione di informazione per rafforzare l'interesse degli operatori austriaci all'utilizzazione del porto di Trieste.
3. L' Ente Autonomo del Porto di Trieste d'intesa con le Parti interessate concede ogni possibile facilitazione per la promozione del traffico di transito da e per l' Austria prevista dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della Convenzione italo-austriaca per lo sviluppo del traffico austriaco attraverso il porto di Trieste del 14 maggio 1934.

ARTICOLO 6

Investimenti nel porto di Trieste

1. La Parte austriaca si impegna ad incoraggiare gli investimenti da parte di organizzazioni economiche e di imprese austriache nel porto di Trieste, sia nel settore delle infrastrutture, sia sotto forma di insediamenti industriali.
2. Essa incoraggia altresì ogni opportuna azione di informazione, anche per mezzo di seminari e di scambi di delegazioni, da parte della Camera Federale per l'Economia austriaca d'intesa con la Camera di Commercio di Trieste e l' Ente Autonomo del Porto di Trieste.
3. La Commissione Mista istituita dall' Art. 7 è incaricata di seguire i progressi registrati in vista del raggiungimento degli obiettivi di cui al 1° comma del presente articolo.

ARTICOLO 7

Commissione Mista

Per le finalità del presente Accordo e per quelle dell' Accordo tra l'Italia e l'Austria sull'utilizzazione del porto di Trieste del 22/10/1955 sarà istituita una Commissione Mista. Essa sostituisce la Sottocommissione Mista prevista dall' Art.1 del suddetto secondo Accordo e si riunirà almeno una volta l'anno.

ARTICOLO 8

Entrata in vigore e validità

Il presente Accordo è sottoposto a ratifica in conformità alle norme costituzionali delle due Parti contraenti ed entra in vigore all'atto dello scambio degli strumenti di ratifica.

Il presente Accordo resterà in vigore a tempo indeterminato. Esso potrà essere denunciato con un preavviso scritto di 6 mesi

non prima di cinque anni dalla sua entrata in vigore, salvo il caso in cui gli Stati contraenti prendano di comune accordo una altra decisione.

Fatto a Trieste in due originali in italiano e tedesco, ciascuno dei due testi facendo ugualmente fede, il 4 ottobre 1985

PER LA REPUBBLICA ITALIANA

PER LA REPUBBLICA D' AUSTRIA

TESTO DELLE LETTERE

Il Segretario Generale
per gli Affari Esteri

Trieste, 4 ottobre 1985

Signor Sottosegretario di Stato,

ho l'onore di confermarLe la seguente intesa raggiunta nel corso delle trattative per l'Accordo, firmato in data odierna, tra l'Italia e l'Austria sull'utilizzazione del porto di Trieste.

Qualora, a seguito di modifiche fondamentali della normativa fiscale italiana relativa al settore portuale, quali la sostituzione di una o di ambedue le tasse previste dagli articoli 2 e 3 mediante altre tasse, le riduzioni di tassa previste dai suddetti articoli perdessero il loro significato, le due Parti inizieranno trattative in vista della conclusione di un nuovo Accordo, allo scopo di creare, perseguendo le finalità dell'Accordo oggi firmato, condizioni comparabili a quelle previste dal presente Accordo.

La prego di volermi comunicare il Suo assenso.

Voglia accettare, Signor Sottosegretario, l'espressione della mia più alta considerazione.

On.le Mario FIORET
Sottosegretario di Stato del
Ministero degli Affari Esteri
della Repubblica Italiana

Il Sottosegretario di Stato
per gli Affari Esteri

Trieste, 4 ottobre 1985

Signor Segretario Generale,

Le confermo di aver ricevuto la Sua lettera del 4 ottobre 1985 del seguente tenore:

"Signor Sottosegretario di Stato,

ho l'onore di confermarLe la seguente intesa raggiunta nel corso delle trattative per l'Accordo, firmato in data odierna, tra l'Italia e l'Austria sull'utilizzazione del porto di Trieste.

Qualora, a seguito di modifiche fondamentali della normativa fiscale italiana relativa al settore portuale, quali la sostituzione di una o di ambedue le tasse previste dagli articoli 2 e 3 mediante altre tasse, le riduzioni di tassa previste dai suddetti articoli perdessero il loro significato, le due Parti inizieranno trattative in vista della conclusione di un nuovo Accordo, allo scopo di creare, perseguendo le finalità dell'Accordo oggi firmato, condizioni comparabili a quelle previste dal presente Accordo .

La prego di volermi comunicare il Suo assenso.

Voglia accettare, Signor Sottosegretario di Stato, l'espressione della mia più alta considerazione".

Ho l'onore di confermarLe, Signor Segretario Generale, l'accordo della parte italiana su quanto precede.

La prego di gradire, Signor Segretario Generale, l'espressione della mia più alta considerazione.

S.E. l'Amb. Gerald HINTERREGER
Segretario Generale del Ministero
Federale degli Affari Esteri della
Repubblica d'Austria